

---

# Legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni

del 18 maggio 2003 (stato 1 agosto 2013)

---

accettata dal Popolo il 18 maggio 2003<sup>1)</sup>

## 1. Disposizioni generali

### Art. 1           Scopo

<sup>1</sup> I comuni e il Cantone promuovono l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia e forniscono contributi finanziari.

### Art. 2           Campo d'applicazione

#### 1. In generale \*

<sup>1</sup> La legge si applica a servizi per l'assistenza ai bambini in età prescolare e scolare, come asili nido o doposcuola, assistenza diurna e assistenza sul mezzogiorno.

<sup>2</sup> Dal campo d'applicazione della presente legge sono esclusi:

- a) \*   ...
- b)   l'assistenza da parte di famiglie e istituti di affidamento.

### Art. 2a \*       2. Ulteriori strutture diurne conformemente alla legislazione sulla scuola

<sup>1</sup> Se gli enti scolastici mettono a disposizione offerte di assistenza nel quadro della legislazione scolastica, si applicano per analogia le disposizioni della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché g.

<sup>2</sup> Le ulteriori strutture diurne devono di principio soddisfare i medesimi requisiti qualitativi previsti per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

<sup>3</sup> Se ulteriori strutture diurne vengono messe a disposizione nel quadro della scuola, in considerazione delle circostanze concrete è possibile divergere dalle direttive dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia, purché possa essere garantita un'offerta qualitativamente sufficiente.

---

<sup>1)</sup> M del 17 settembre 2002, 189; PGC 2002/2003, 716

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

<sup>4</sup> I comuni armonizzano tra loro le offerte di assistenza complementare alla famiglia e alla scuola.

## **2. Compiti**

### **Art. 3**                      Competenze

#### **1. Persone esercenti l'autorità parentale**

<sup>1</sup> Dell'educazione e dell'assistenza ai bambini sono responsabili le persone esercenti l'autorità parentale.

### **Art. 4**                      2. Comuni

<sup>1</sup> I comuni definiscono il fabbisogno di servizi di assistenza ai bambini complementare alla famiglia in collaborazione con i fornitori di servizi riconosciuti.

### **Art. 5**                      3. Cantone

<sup>1</sup> Nell'ambito dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia il Cantone è competente per:

- a) la consulenza e l'assistenza ai comuni e ai prestatori di servizi;
- b) il coordinamento dei servizi;
- c) il riconoscimento di servizi;
- d) la determinazione del numero dei posti di assistenza sussidiabili per ciascuna offerta;
- e) il conteggio e il versamento dei sussidi cantonali e comunali.

<sup>2</sup> Il Cantone può dare mandato ad un'organizzazione cantonale di categoria di espletare i compiti di sua competenza e di svolgere i lavori di base per le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia e di versare sussidi a tale scopo.

## **3. Finanziamento**

### **Art. 6**                      Sussidi

<sup>1</sup> Il comune di domicilio della bambina o del bambino che usufruisce dell'assistenza complementare e il Cantone versano sussidi a singole offerte di servizi per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia che sono cofinanziate dalle persone esercenti l'autorità parentale.

<sup>2</sup> La partecipazione del Cantone è compresa tra il 15 per cento e il 25 per cento dei costi standard. Il comune di domicilio è tenuto a partecipare perlomeno nella stessa misura del Cantone. Il comune di domicilio può rifiutare il versamento del sussidio, qualora l'offerta di servizi esistente nel comune non venga sfruttata dalle persone esercenti l'autorità parentale.

<sup>3</sup> Il Governo fissa il tetto dei costi standard e il tetto della percentuale contributiva. In caso di servizi sovvenzionati dalla Confederazione, il Governo è legittimato a stabilire un tasso inferiore al tasso minimo di partecipazione del 15 per cento.

<sup>4</sup> I fornitori di servizi sono tenuti ad allestire un conteggio dettagliato all'attenzione del Cantone e dei comuni e a fornire loro documenti ed informazioni rilevanti per la determinazione dei contributi.

#### **Art. 7** Tariffe

<sup>1</sup> La graduazione delle tariffe delle offerte riconosciute è determinata dalla capacità economica delle persone che esercitano l'autorità parentale.

<sup>2</sup> Le tariffe necessitano dell'approvazione del Dipartimento.

<sup>3</sup> Le persone esercitanti l'autorità parentale che si avvalgono di un servizio riconosciuto sono tenute a fornire ai prestatori di servizi tutti i documenti e tutte le informazioni rilevanti.

### **4. Riconoscimento**

#### **Art. 8** Obbligo di riconoscimento

<sup>1</sup> Condizione per la concessione di sussidi è il previo riconoscimento delle offerte di servizi da parte del Dipartimento.

#### **Art. 9** Condizioni

<sup>1</sup> Viene dato il riconoscimento se

- a) i servizi vengono prestati su base di pubblica utilità e sono accessibili al pubblico;
- b) i fornitori di servizi per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia sono di pubblica utilità o pubblici e aderiscono all'organizzazione cantonale di categoria;
- c) l'offerta corrisponde alla pianificazione del fabbisogno dei comuni ed è armonizzata a livello regionale;
- d) viene garantita un'assistenza sufficiente e qualificata in locali adeguati;
- e) viene assicurata una gestione economica;
- f) vengono applicate le tariffe approvate dal Dipartimento competente;
- g) le condizioni finanziarie vengono certificate e controllate da un servizio di revisione indipendente. Il Governo può esentare determinate forme di offerta dall'obbligatorietà di un servizio di revisione indipendente.

<sup>2</sup> Il riconoscimento deve avere una durata limitata.

<sup>3</sup> Il Dipartimento invalida il riconoscimento se non sono più soddisfatte le condizioni.

<sup>4</sup> Il Dipartimento può verificare in qualsiasi momento se le condizioni di riconoscimento sono soddisfatte.

## **5. Disposizioni finali**

### **Art. 10**            Esecuzione

<sup>1</sup> Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive.

### **Art. 11**            Modifica del diritto vigente<sup>2)</sup>

### **Art. 12**            Entrata in vigore

<sup>1</sup> Il Governo fissa l'entrata in vigore<sup>3)</sup> della presente legge.

---

<sup>2)</sup> Le modifiche del diritto previgente non vengono indicate.

<sup>3)</sup> Posta in vigore per il 15 novembre 2003 con DG dell'11 novembre 2003

**Tabella modifiche - Secondo decisione**

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
18.05.2003	15.11.2003	atto normativo	prima versione	-
21.03.2012	01.08.2013	Art. 2	modifica titolo	-
21.03.2012	01.08.2013	Art. 2 cpv. 2, a)	abrogazione	-
21.03.2012	01.08.2013	Art. 2a	introduzione	-

**Tabella modifiche - Secondo articolo**

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	18.05.2003	15.11.2003	prima versione	-
Art. 2	21.03.2012	01.08.2013	modifica titolo	-
Art. 2 cpv. 2, a)	21.03.2012	01.08.2013	abrogazione	-
Art. 2a	21.03.2012	01.08.2013	introduzione	-